

Omicidio *pietatis causa* ed attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale.

di *Filippo Lombardi*

CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, 7 NOVEMBRE 2018 (UD. 7 GIUGNO), N. 50378
PRESIDENTE IASILLO, RELATORE BIANCHI

Sommario: Premessa; **1.** Brevi note sull'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale; **2.** La compresenza di motivi egoistici ed il rapporto di congruità tra motivo e condotta; **3.** La sentenza Cass. 50378/2018 sull'applicazione dell'art. 62 n. 1 c.p. all'omicidio *pietatis causa*; **4.** Osservazioni conclusive.

Premessa

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di legittimità si sofferma sulla applicabilità dell'attenuante ex art. 62 n. 1 c.p. (aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale) al c.d. omicidio *pietatis causa*, che si estrinseca nella uccisione della vittima a causa del particolare sentimento di compassione, insito nell'animo del soggetto agente, verso la condizione di profonda sofferenza della prima, afflitta da una grave malattia degenerativa e/o particolarmente invalidante.

Il reo, in altri termini, realizza la condotta omicidiaria col dichiarato fine di sottrarre la vittima ad ulteriori ed incresciosi patimenti cagionati dallo stato patologico dal quale è affetta, e dunque con l'intima ambizione di strapparla ad una gratuita ed ineluttabile sofferenza.

Preliminare alla verifica della compatibilità tra una siffatta azione delittuosa, sorretta dal motivo in esame, ed il riconoscimento dell'attenuante del motivo di particolare valore morale o sociale è una breve ricostruzione degli elementi strutturali dell'accennata circostanza attenuante alla luce del dibattito dottrinale e giurisprudenziale, sotto alcuni aspetti di difficile lettura.

1. Brevi note sull'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale.

La circostanza in parola appartiene al novero delle circostanze c.d. soggettive, consentendo la diminuzione di pena in virtù di una attenuata colpevolezza e di un minor biasimo che l'ordinamento rivolge al reo, avendo egli agito sulla scorta di uno slancio interiore reputato meritevole di tutela secondo l'etica dominante.

Si suole distinguere, nell'accertamento della circostanza in parola, una struttura oggettiva ed una soggettiva.

La parte oggettiva attiene alla qualificazione del motivo. Sul punto, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che, mentre il valore “morale” caratterizza quello slancio motivazionale informato ai caratteri più nobili della coscienza etica, il valore “sociale” connota un motivo reputato meritevole secondo le concezioni finalistiche che, di volta in volta, permeano la collettività organizzata. Detto altrimenti, la sottile linea di confine pare doversi tracciare collocando il valore morale nel terreno dei sentimenti e dei principi etici dell’uomo in quanto tale, seppur calati necessariamente in contesti relazionali, riconosciuti dalla generalità dei consociati come parametri valutativi dell’umanità quale carattere personale; e attribuendo il valore sociale ai portati ideologici in linea con i progetti, gli obiettivi e le pretese evolutive di cui si fa carico la collettività dominante in un certo momento storico.

Deve in ogni caso trattarsi di motivi imperniati su valori riconosciuti dalla prevalente società civile che superino l’entità della morale comune media ed intorno ai quali vi sia un generale consenso, dovendo ritenersi sformati di pregio quelli radicati in alcuni strati sociali e/o in determinate e circoscritte aree geografiche¹.

La parte soggettiva si compendia in tre requisiti che devono afferire al motivo: 1) esso deve atteggiarsi a scopo non egoistico bensì altruistico; 2) deve avere avuto un impatto determinante nella realizzazione della condotta; 3) deve avere una obiettiva rilevanza, nel senso che non rileva che il reo abbia erroneamente ritenuto di agire in base ad un motivo di valore morale o sociale che in realtà non possedeva tali caratteri, ciò in ossequio all’art. 59 c.p. che pone la regola della rilevanza obiettiva delle circostanze e del mancato rilievo della c.d. circostanza putativa².

2. La compresenza di motivi egoistici ed il rapporto di congruità tra motivo e condotta.

Il discorso si fa più complesso quando vengono in gioco alcune specifiche questioni inerenti alla riconoscibilità dell’attenuante in contesti particolari.

Il primo interrogativo attiene all’operatività della circostanza in parola laddove vi sia compresenza di motivi egoistici ed altruistici nella psiche del reo che abbiano costituito il fondamento dell’azione criminosa. È evidente infatti che, laddove il motivo di cui si tenta di far valere, sul piano processuale, la natura altruistica goda del carattere opposto, non si pone il problema sulla riconoscibilità dell’attenuante, dovendosene rigettare l’istanza di applicazione.

Sul punto, è possibile citare un precedente giurisprudenziale, la sentenza Cass., sez. I, 8 novembre 1995, n. 11043, con la quale si affermava che *«il movente che spinse l'imputato a commettere l'omicidio non rientrava in quei valori valutati favorevolmente dal consesso civile o, comunque, ritenuti meritevoli di tutela sotto il profilo del comune senso etico. Infatti, l'omicidio determinato dalla volontà di*

¹ Conf. Cass., sez. 6, 31 maggio 2018, n. 27746; Cass., sez. V, 13 luglio 2015, n. 3967; Cass., sez. I, 29 aprile 2010, n. 20312; Cass., sez. I, 14 novembre 1994, n. 2386.

² Cfr. Cass., sez. II, 3 gennaio 2017, n. 197; Cass., sez. I, 8 aprile 2015, n. 20443.

interrompere una relazione sentimentale della vittima con la sorella dell'imputato è caratterizzato da una spinta egoistica, da individuarsi nella causa d'onore, che non può trovare spazio nella coscienza civile e morale dei consociati».

Orbene, tornando all'accennato problema dell'applicazione dell'attenuante nei casi di compresenza di motivi antagonisti, l'analisi del panorama giurisprudenziale offre alcuni spunti utili ad affrontare una successiva riflessione sul tema.

Con la sentenza 47039 del 2007, la prima Sezione della Corte di legittimità, pronunciandosi sul caso di un uomo che aveva ucciso la propria moglie bloccata a letto in stato vegetativo dopo aver subito altresì la rottura del femore, al dichiarato fine di sottrarla alle sofferenze, rilevava che *«l'attenuante invocata richiede per la sua applicazione che l'azione riprovevole sia posta in essere per raggiungere uno scopo nobile, conformemente ai valori diffusi in un determinato tempo e luogo; ciò non significa che non si debba valutare [...] la sussistenza di un implicito interesse anche egoistico».* Aggiungeva che *«pur senza voler ritenere un fine esclusivamente egoistico [la necessità di accudire la moglie, motivo ritenuto sussistente dai giudici di merito, ndr], tale componente certamente è ravvisabile nelle motivazioni che hanno spinto ad un'azione così disperata e, pertanto, la sussistenza dell'attenuante deve essere esclusa».*

In questa pronuncia, la Corte individua una compresenza di motivi egoistici ed altruistici e pare affermare che la sussistenza della componente egoistica sia idonea, *ex se*, ad escludere il rilievo dell'attenuante.

Il principio è ripreso da Cass., sez. I, 6 luglio 2017, n. 7390, ove si legge che l'attenuante in questione *«non può essere riconosciuta all'omicida del coniuge affetto da grave malattia, il cui movente sia stato quello di porre fine a una vita di strazi, in quanto dall'azione criminosa non esula la finalità egoistica di trovare rimedio alla sofferenza, consistente nella necessità di accudire un malato grave ridotto in uno stato vegetativo».*

Da una lettura dei principi testé enucleati, pare accreditata la tesi secondo la quale l'attenuante in parola non possa essere concessa né – come ovvio – nel caso in cui il motivo sia strettamente egoistico, né in caso di compresenza di motivi egoistici ed altruistici.

Altro tema spinoso riguarda la possibilità di riconoscere l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale qualora le modalità dell'azione siano particolarmente gravi o comunque sproporzionate rispetto al fine altruistico.

A tal riguardo, in linea di principio, si è affermato unanimemente che, trovando il decremento della pena fondamento nell'esplicazione di uno scopo dell'individuo, come tale insito nel suo foro interiore, occorre avere riguardo allo scopo e non alla gravità del reato posto in essere, poiché il reato, in quanto ontologicamente antisociale, non sarebbe mai valutato favorevolmente in base all'etica dominante³. La giurisprudenza, in linea con gli orientamenti dottrinali, ha sancito che *«affinché*

³ In dottrina, v. MANTOVANI, *Diritto penale*, Cedam, 2013, p. 421; PULITANÒ, *Diritto penale*, Giappichelli, 2013, p. 406.

possa essere attribuito un significato normativo corretto e fare in modo che l'attenuante possa operare in concreto, è indispensabile distinguere la meritevolezza della condotta, che di per sé sola renderebbe sempre inapplicabile l'attenuante, da quella dei motivi. Infatti, una condotta illecita, in quanto contraria al precetto penale, non può essere di per sé espressione di apprezzamento favorevole. Mentre, è il motivo, inteso come causa psichica della condotta, che può rendere meritevole sotto il profilo morale o sociale l'azione compiuta e come tale attenuarne la sua antigiuridicità penale»⁴. I principi ora enucleati attengono tuttavia al problema della riconoscibilità dell'attenuante in esame ai reati previsti nel codice penale nonostante la gravità degli stessi valutata in astratto (i.e. con riguardo alla fattispecie astrattamente prevista nella norma di legge e al bene giuridico tutelato).

Altra questione, seppur contigua a quella precedentemente affrontata, è se, nell'attuazione della condotta illecita, occorra procedere scegliendo particolari modalità che non denotino una gravità sproporzionata rispetto al motivo dichiarato. Anche sul punto la dottrina e la giurisprudenza paiono essere concordi nel ritenere che tra il motivo e la condotta per come attuata debba ravvisarsi un rapporto di coerenza e congruità. Deve cioè trattarsi di una estrinsecazione riconoscibile e non incongrua dei motivi adottati, e deve accertarsi che tali motivi «non siano di scarsa rilevanza rispetto alla gravità del reato commesso»⁵.

3. La sentenza Cass. 50378/2018 sull'applicazione dell'art. 62 n. 1 c.p. all'omicidio *pietatis causa*.

Fornite le coordinate ermeneutiche generali con riferimento alla attenuante in esame, è ora opportuno verificare come la sentenza in commento si sia posta rispetto ad esse, transitando per la risoluzione della questione circa la compatibilità tra siffatta attenuante ed il caso dell'omicidio c.d. *pietatis causa*, posto cioè in essere all'asserito fine di sottrarre la vittima ad inutili sofferenze.

La Cassazione si pronuncia sul caso di un soggetto che aveva ucciso, con l'uso di arma da fuoco, la propria moglie mentre la stessa era costretta in un letto di ospedale, affetta da morbo di Alzheimer di grado particolarmente invalidante tale da rendere assolutamente infruttuose le cure somministrate dal marito presso l'abitazione coniugale.

Nei giudizi di merito veniva accertato che l'uomo aveva compiuto l'azione con lo scopo di sottrarre la propria moglie agli ulteriori patimenti legati all'incedere della malattia e che tale aspetto altruistico si era manifestato in maniera inscindibilmente legata allo scopo egoistico di ritrovare un benessere personale, compromesso dal fatto che l'imputato medesimo si trovava in un certo senso costretto a partecipare alle sofferenze fisiche della moglie. In altri termini, l'uccisione della moglie aveva

⁴ Cass., sez. I, 6 luglio 2017, n. 7390 già richiamata; conf. Cass., sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 11878.

⁵ Cass., sez. 1, 27 novembre 2008, n. 11236, in C.E.D. Cass., n. 243220; FIANDACA, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, 2007, p. 436.

sortito il duplice effetto di liberare la vittima dalle sofferenze legate alla patologia e di rasserenare l'animo del reo, non più afflitto dal dover assistere inerme agli intensi patimenti del coniuge.

Orbene, con la sentenza in epigrafe la Corte di legittimità, oltre a riscontrare le argomentazioni già spese in sede di ricognizione degli elementi costitutivi dell'attenuante *ex art. 62 n. 1 c.p.*, ha affrontato nello specifico la questione della operatività della stessa con riguardo all'omicidio *pietatis causa*, senza negligenza alcune osservazioni sulle questioni, sopra accennate, circa la compresenza, nel foro interiore del reo, del motivo altruistico e di quello egoistico e circa il requisito di coerenza tra azione e motivo.

Procedendo con ordine, la Corte rammenta come il giudizio sul particolare valore morale o sociale dei motivi di cui alla norma invocata debba essere compiuto «*con riferimento agli orientamenti che la comunità sociale esprime, siano essi codificati in disposizioni normative come anche in comportamenti che, per la loro ripetizione, possano essere considerati espressione di un diffuso e comune sentire*» (pag. 5). Altresì, conforta le statuizioni promananti dai giudici di merito, non ritenute censurabili ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., i quali avevano rilevato come «*in ordine alla scelta di sopprimere la vita di un proprio caro in condizioni di sofferenza fisica totale ed irreversibile non vi [fosse] da parte della comunità sociale un riconoscimento di particolare valore morale*» (pag. 3). Pertanto, esclude in questi termini che l'omicidio *pietatis causa* goda attualmente di un riconoscimento alla luce dell'etica dominante.

L'assunto è coerente con altra precedente giurisprudenza, la quale ha affermato che «*le discussioni tuttora esistenti sulla divisibilità dell'eutanasia sono sintomatiche della mancanza di un suo attuale apprezzamento positivo pubblico, risultando anzi larghe fasce di contrasto nella società italiana contemporanea; non ricorre, pertanto, la generale valutazione positiva da un punto di vista etico-morale, condizionante la qualificazione del motivo come "di particolare valore morale e sociale"*»⁶.

Per quanto attiene alla compresenza di motivi egoistici ed altruistici che abbiano assistito la condotta delittuosa, la prima Sezione accoglie le censure mosse dal ricorrente (senza che questo consenta l'accoglimento del ricorso), ritenendo che sia il motivo altruistico di scongiurare la prosecuzione delle sofferenze altrui, sia quello egoistico di sottrarre sé stesso alla sopportazione delle sofferenze del proprio congiunto, trovino in realtà un fondamento comune nella compassione rispetto alla malattia che affligge il terzo. L'argomentazione gode di particolare pregio, poiché nella sostanza disvela l'apparenza del conflitto tra motivi: infatti, il «soffrire per la sofferenza altrui» è espressione di umana empatia, sentimento di stampo schiettamente solidaristico e non egoistico. L'egoista non fa proprio il dolore altrui; solo l'altruista ne è capace, poiché comprende l'altro nel senso aulico

⁶ Cass., sez. I, 12 novembre 2015, n. 12928; cfr. Cass., Sez. 1, 07 aprile 1989, dep. 1990, n. 2501, Billo, Rv. 183422.

del termine. Pertanto, è consequenziale che il soggetto il quale soffra per l'altrui sofferenza, qualora si determini all'azione omicidiaria, persegua l'ambivalente scopo di liberare dapprima la vittima e conseguentemente sé stesso dalla sofferenza. Questa inevitabile duplicità di scopo non può condurre ad escludere l'applicazione dell'attenuante *ex art. 62 n. 1 c.p.*, poiché è essa stessa frutto di una spinta altruistica che correttamente integra il requisito normativo.

Con riferimento alla diversa tematica della razionalità e della proporzione tra lo sfogo criminoso e il motivo che ne forma il *background* motivazionale, la sentenza in esame esprime la propria posizione con alcune significative puntualizzazioni sul finire.

La Corte evidenzia che *«la nozione di compassione, cui il sentire comune riconosce un altissimo valore morale, rimane segnata dal superiore principio del rispetto della vita umana, che è il criterio della moralità dell'agire. [...] Le sentenze di merito hanno osservato che nella coscienza sociale è ancora dibattuto il tema della eutanasia, e che comunque è chiaro il ripudio di condotte, come quella posta in essere dall'imputato, connotate da violenza mediante uso di arma da fuoco, e in un luogo pubblico. Si tratta di argomenti non decisivi, ma significativi del perdurante rifiuto, nella coscienza sociale, di condotte caratterizzate da violenza su persona indifesa»* (pag. 6 e 7).

4. Osservazioni conclusive.

Con la sentenza in commento, il Giudice della nomofilachia offre alcuni spunti interessanti su cui ragionare.

In primo luogo, circa la problematica della compresenza tra motivi di segno opposto ai fini della riconoscibilità dell'attenuante *ex art. 62 n. 1 c.p.*, pone un monito implicito agli interpreti: occorre accertare che il conflitto tra motivi sia effettivo, il che si verifica quando, ad una lettura in filigrana, non si possa ritenere il motivo apparentemente egoistico accomunato al motivo altruistico dalla medesima *ratio* o da un medesimo sentimento di fondo valorizzato dalla morale dominante. Quando il motivo è, in questi termini, "ambivalente", è opportuno considerarlo altruistico ai fini del riconoscimento della circostanza in parola.

La questione resta aperta nel caso di reale compresenza di motivi antagonisti, nel qual caso l'opinione dominante pare essere nel senso della esclusione dell'attenuante.

Chi scrive intende invece proporre una lettura alternativa.

Si osservi infatti che la lettera della legge è nel senso che «Attenuano il reato [...] le circostanze seguenti: 1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale». La norma consente l'attenuazione del trattamento sanzionatorio quando i motivi di particolare valore morale o sociale abbiano "determinato" l'azione criminosa (avere agito "*per*"). È dunque sufficiente che vi siano motivi reputabili di particolare valore morale o sociale che abbiano dato causa, eventualmente in via congiunta con altri motivi anche di diversa natura, all'esecuzione criminosa. Gli

eventuali motivi di matrice egoistica che si siano coniugati al motivo di valore potranno influire sul *quantum* della diminuzione.

Ad adiuvandum, al paragrafo 3.2. della sentenza in commento, si legge «*La giurisprudenza che ritiene necessario che il fine di rilievo morale sia esclusivo esprime l'esigenza di dare rilievo, ai fini dell'attenuante, al motivo che sia stato la causa del reato, e non anche al motivo che sia stato presente, ma non determinante nella deliberazione criminosa*». Si osservi che la esigenza di conferire pregnanza al motivo (di valore morale o sociale) che sia stato presente e determinante può serenamente comportare l'applicazione dell'attenuante anche laddove a tale motivo se ne accompagni un altro pure determinante, non necessitandosi della esclusività dello scopo meritevole. Con maggior rigore esplicativo, le parole della Corte offrono ad ogni modo uno spunto utile ad accordare rilievo non tanto alla esclusività del motivo di valore, quanto alla sua efficacia causale. Un motivo infatti può essere (com)presente e (co)determinante e come tale dovrebbe essere valorizzato.

In secondo luogo, le argomentazioni della suprema Corte sono in linea con i precedenti giurisprudenziali, per quanto attiene al requisito della coerenza tra modalità dell'azione criminosa e motivo. Infatti, la suprema Corte non si limita a rilevare come la condotta, considerata in via asettica, di uccisione del soggetto verso cui si prova compassione non sia riconosciuta meritevole di minor biasimo dall'etica dominante, ma rinviene un sentimento diffuso di generale disprezzo nella maggioranza dei consociati (quantomeno) sulle modalità: non è apprezzabile, e non lo sarebbe nemmeno se l'uccisione della vittima sofferente fosse ritenuta eticamente accettabile dalla collettività, che la condotta omicidiaria avvenga in un luogo pubblico con l'uso di arma da fuoco. La modalità prescelta per l'esecuzione del proposito omicidiario deve, in altri termini, essere proporzionata e congrua, tanto da risultare una risposta plausibile al moto interiore.

Anche su tale aspetto sia permesso ragionare.

La circostanza attenuante in esame consente il decremento sanzionatorio sulla scorta della natura, più volte innanzi commentata, del motivo, trattandosi di una circostanza pacificamente soggettiva ai sensi dell'art. 70 c.p., come tale disancorata dalla gravità del fatto, che costituisce parametro valutativo della obbiettività della fattispecie.

La gravità della modalità di azione, pertanto, non dovrebbe costituire elemento funzionale alla esclusione della circostanza attenuante in parola, potendo essa al più identificare un elemento sintomatico dell'assenza del motivo dedotto. In altri termini, se, al fine di dare seguito ad un motivo di particolare valore morale o sociale, scelgo di adoperare una modalità particolarmente grave, cruenta, esorbitante di azione, il mio motivo non deve perdere rilevanza. Il fatto che la mia azione si sia manifestata secondo certe modalità assolutamente non in linea col motivo addotto può costituire, *ex post*, un elemento probatorio per ritenere che, *ex ante*, difettesse radicalmente il motivo.

Per quanto attiene alla soluzione generale – negativa – prospettata dalla giurisprudenza più recente al tema della compatibilità tra l'omicidio *pietatis causa* e l'attenuante *ex art. 62 n. 1 c.p.*, può osservarsi quanto segue.

Le sentenze di legittimità si esprimono nel senso che non risulta ammessa dall'etica dominante l'uccisione di una persona per motivi di compassione, al fine cioè di sottrarla a sofferenza, ciò giustificandosi, in particolare, sia alla luce del dibattito ancora in corso sull'eutanasia, che testimonia l'esistenza di attuali contrasti nell'opinione pubblica e dunque l'assenza di un orientamento dominante possibilista, sia alla luce di una sorta di limite implicito che si rinviene nel rispetto della vita altrui.

Sia consentito osservare che anche in questo caso l'attenzione non viene posta sul motivo ma sulla condotta e sull'effetto della stessa: l'eliminazione fisica di un soggetto verso cui si nutre un sentimento di pietà. Se l'attenzione fosse focalizzata sul "motivo" e non sulla "azione", si addiverrebbe a risultati diversi.

I motivi sono la compassione, l'empatia, la sofferenza per l'altrui sofferenza.

La domanda, allora, è se la collettività riconosca come fornito di alto valore umano la volontà di far cessare la sofferenza altrui.